

Bruxelles, 12 agosto 2019
(OR. en)

11644/19
ADD 1

ENV 729
MI 617
DELA CT 156

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	8 agosto 2019
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2019) 5780 final - ANNEX
Oggetto:	ALLEGATO della direttiva delegata della Commissione che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso di bis(2-etilesil) ftalato in alcuni componenti di gomma utilizzati nei sistemi motore

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2019) 5780 final - ANNEX.

All.: C(2019) 5780 final - ANNEX



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 8.8.2019
C(2019) 5780 final

ANNEX

ALLEGATO

della

direttiva delegata della Commissione

che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso di bis(2-etilesil) ftalato in alcuni componenti di gomma utilizzati nei sistemi motore

ALLEGATO

All'allegato III della direttiva 2011/65/UE, è aggiunto il seguente punto 43:

"43	Bis(2-etilesil) ftalato in componenti di gomma nei sistemi motore, progettate per essere utilizzate in apparecchiature non destinate esclusivamente all'uso da parte dei consumatori e a condizione che nessun materiale plastificato entri in contatto con le mucose umane né resti a contatto prolungato con la pelle umana e che il valore di concentrazione di bis(2-etilesil) ftalato non superi: (a) il 30 % in peso della gomma per (i) i rivestimenti delle guarnizioni; (ii) le guarnizioni di gomma dura; o (iii) i componenti di gomma facenti parte di assemblaggi di almeno tre componenti che utilizzano energia elettrica, meccanica o idraulica per funzionare e collegati al motore; (b) il 10 % in peso della gomma per componenti contenenti gomma non compresi nella lettera a). Ai fini del presente punto, per "contatto prolungato con pelle umana" si intende un contatto continuo di durata superiore a 10 minuti o un contatto intermittente su un periodo di 30 minuti al giorno.	Si applica alla categoria 11 e scade il 21 luglio 2024."
-----	---	--